



Milano, 31/05/05
Prot. n. 1011/2005/CT

Sentenza Corte di Cassazione 5 gennaio 2005, n. 130: ribaditi i criteri per il pagamento della TARSU.

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 130 del 5 gennaio 2005, sono state ribadite le condizioni per le quali è possibile l'esenzione della tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu). Nella sentenza si ricorda che, l'articolo 62.1.1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dispone che la Tarsu è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte a qualsiasi uso adibite e il comma successivo prevede che *“Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”*. La non funzionalità e la mancanza di strutture di una superficie scoperta, non possono rappresentare requisiti per l'esenzione della tassa in quanto non sono applicati *“specificamente nessuno dei criteri di esenzione indicati come cause dell'impossibilità di produrre rifiuti dall'articolo 62.2 Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, cioè;*

- 1) la natura dell'area;*
- 2) il particolare uso cui l'area è stabilmente destinata;*
- 3) l'obiettiva sua condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno”*.

In conclusione una determinata area non costituisce oggetto di Tarsu solo se non produce rifiuti per una delle tre cause appena elencate, e che devono in ogni caso essere dichiarate e provate dal contribuente.

Vedere anche sentenze ai link:

http://www.padaniaoffice.org/pdf/ambiente/sentenze/sent_05112004.pdf

http://www.padaniaoffice.org/pdf/ambiente/sentenze/cass_civile_sent_10sett04%20n.pdf

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione, Sezione V - Sentenza 5 gennaio 2005, n. 130

Svolgimento del processo

1. Il 30 aprile 2003 è notificato al Centro cooperativo raccolta latte S., in persona del legale rappresentante in carica, presso i suoi procuratori costituiti nel grado di appello, avvocato T.C. e S.P., in A., Corso (...), il ricorso del Comune di A. per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino sopra descritta, che ha respinto l'appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di A. 20 novembre 2000, n. 409/01/00, che aveva accolto i ricorsi della società contro una serie di avvisi di accertamento della Tarsu dal 1995 al 1999.

2. I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Comune di A. adotta nei confronti del Centro, dedito alla produzione industriale olearia per uso alimentare, 19 avvisi di accertamento, contraddistinti dai numeri 216.228 e 230-235 e relativi alla Tarsu dal 1995 al 1999, per irregolarità della denuncia di tre immobili di proprietà della società, siti in A. e più precisamente:

- 1) in Corso (...): negozio per la vendita di latticini di 60 mq;
- 2) in Viale (...), un negozio di 90 mq, un magazzino e uffici privati (6 mq);
- 3) in Via (...), la sede operativa della società;

b) il Centro svolge la sua attività su una superficie complessiva di 3.390 mq, iscritta interamente a titolo di opificio industriale e così suddivisa: 725 metri quadrati di opificio industriale; 1.194 mq di magazzino; 93 mq per autorimessa; 272 metri quadrati dedicati ad uffici privati; 633 metri quadrati di area detassata in quanto imputabile alla produzione di rifiuti speciali non assimilati; 613 mq di area non tassata perché adibita all'installazione di impianti tecnologici e celle frigorifere; inoltre, la società dispone di altri 5.343 mq, occupati da aree verdi o destinate al passaggio e, quindi, non oggetto di Tarsu, e di 976 mq di area scoperta operativa e mai denunciata, la quale è così ripartita per 80 mq è destinata ad ospitare una rampa d'accesso alla struttura dove ha luogo la lavorazione e lo stoccaggio del prodotto; per 800 metri quadrati è costituita da superficie sita a ridosso di uno dei lati lunghi del capannone-opificio industriale ed è utilizzata per il carico/scarico delle merci; per 96 mq è adibita al parcheggio esterno delle autobotti utilizzate, in via diretta o indiretta, dall'azienda;

c) la pretesa fiscale relativa al negozio di Corso (...) (vedasi retro 2. a)I, è definita attraverso accertamento con adesione;

d) i ricorsi contro gli avvisi di accertamento sono previamente riuniti, accolti dalla Commissione tributaria provinciale di A.;

e) l'appello del Comune è, poi, respinto dalla Commissione tributaria regionale di A. con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di A., oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata: "la Commissione ritiene che l'area in questione di mq 976 non sia soggetta ad alcuna imposta in quanto non è area funzionale, non esistono strutture di alcun genere".

4. Il ricorso per Cassazione del Comune di A., integrato con memoria è sostenuto con due motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata e che sia adottata ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. La società intimata non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

6.1. Con il primo motivo d'impugnazione il Comune ricorrente denuncia l'omissione di pronuncia e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

6.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze da esso avanzate e riprodotte testualmente, secondo la quale la Commissione tributaria provinciale non avrebbe richiamato alcuna disposizione normativa per affermare che l'area di 976 mq non sarebbe oggetto di Tarsu, né avrebbe in alcun modo motivato la sua non imponibilità, limitandosi a dichiarare che si tratta di un'area scoperta senza strutture. Il ricorrente avanza ora le stesse doglianze, riferite alla sentenza di appello.

Si contesta, poi, che l'assenza di strutture sia una causa di non imponibilità ai fini della Tarsu.

7.1. Con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 62.1, 62.2, 62.3 e 68 Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, e degli articoli 7, 9, 11 e 12 del regolamento del Comune di A. 20 novembre 2000, n. 160.

7.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che l'area di proprietà del Centro sarebbe soggetta a Tarsu, in quanto area scoperta ex articolo 62.1 Dlgs 15 novembre 1993, n. 507.

8. Data la loro connessione oggettiva, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

9. I motivi sono fondati.

Infatti, l'articolo 62.1.1 Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, dispone che la Tarsu è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte a qualsiasi uso adibite e il comma successivo prevede che "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella

denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".

A fronte di una fattispecie normativa così conformata la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la superficie scoperta di mq 976 non possa essere oggetto di Tarsu per la sua non funzionalità e per la mancanza di strutture, senza applicare specificamente nessuno dei criteri di esenzione indicati come cause dell'impossibilità di produrre rifiuti dall'articolo 62.2 Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, cioè;

- 1) la natura dell'area;
- 2) il particolare uso cui l'area è stabilmente destinata;
- 3) l'obiettivo sua condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Tali fatti, sottrattivi di un'area all'oggetto della Tarsu, devono in ogni caso essere dichiarati e provati dal contribuente. La motivazione della sentenza d'appello:

a) in quanto dichiara che l'area non è funzionale, adotta una motivazione insufficiente, perché formula solo il contenuto di specie statico della dichiarazione motivazionale, cioè il giudizio finale del processo cognitivo del Giudice d'appello, ma si astiene dalla formulazione del contenuto di specie dinamico, cioè dalla descrizione del passaggio dalla sua iniziale posizione di ignoranza, o di mancanza di qualsiasi opinione sulla possibilità dell'area di produrre rifiuti, alla conoscenza della specie del giudizio sulla sua "non funzionalità", interpretabile come "particolarità dell'uso cui l'area è stabilmente destinata", che, come emerge con tutta evidenza, non è affatto indicata;

b) in quanto dichiara che l'area è priva di strutture, adotta un criterio di esenzione non utilizzato dal Legislatore;

c) in quanto trascura di verificare se l'unica causa di esenzione riscontrata esistente (la "non funzionalità", da far valere come "particolarità dell'uso") sia stata denunciata e provata dal contribuente, disapplica l'articolo 62.2 Dlgs 15 novembre 1993, a 507.

10. In conclusione, la sentenza è viziata sia sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione, per la mancata esplicitazione del suo contenuto di specie dinamico, sia sotto il profilo della violazione di legge, perché contrasta con il principio di diritto secondo cui le aree non costituiscono oggetto di Tarsu solo se non producono rifiuti per una delle seguenti tre cause, che siano denunciate e provate dal contribuente: natura dell'area, uso particolare e stabile, obiettivo condizione di non utilizzabilità.

11. Ne deriva che il ricorso merita di essere accolto, che la sentenza impugnata dev'essere cassata e che la causa dev'essere rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, oltre a decidere in conformità ai principi sintetizzati nel 10, provvedere anche sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.